

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE Art.54 D.Lgs 18/08/2000 n° 267
- IL SINDACO -

Premesso che:

- La stagione estiva con l'allentarsi delle misure limitative dovute all'emergenza epidemiologica Covid-19 ha portato un consistente incremento di presenze nei dehor esterni agli esercizi pubblici e nelle strade e nelle piazze;
- Durante i mesi estivi l'afflusso di avventori presso gli esercizi pubblici aumenterà con l'arrivo dei turisti;
- Il centro abitato è interessato, specie nelle ore notturne, da fenomeni di disturbo della quiete pubblica derivanti dalla presenza di persone, soprattutto in prossimità di locali esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- il disturbo della quiete pubblica è collegato anche all'uso di sostanze alcoliche, che alterano le funzioni psichiche dei consumatori e in alcuni casi produce atteggiamenti e comportamenti assolutamente disdicevoli e tali da rovinare la tranquillità e il diritto al riposo;
- alcuni esercizi pubblici utilizzano impianti sonori per la diffusione di musica durante l'orario di apertura;
- le condizioni di vivibilità degli spazi pubblici risultano vilipesi nel loro decoro e nella stessa sicurezza ove la presenza di contenitori di vetro o di alluminio abbandonati, oltre ad un senso di incuria, costituisce occasione di pericolo diventando oggetti atti a nuocere in possibili colluttazioni fra gli avventori;

Considerato che:

- i provvedimenti più recenti connessi al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno consentito la riapertura delle attività nel rispetto dei protocolli allegati;
- a seguito delle riaperture sono pervenute all'Amministrazione Comunale, molteplici segnalazioni, sia in ordine alla richiesta di interventi tesi a migliorare la pulizia e il rispetto della quiete e del riposo delle persone dovuti a comportamenti molesti collegati all'alterazione alcolica di alcune persone;
- sono stati richiesti interventi alle Forze dell'Ordine per il mancato rispetto della quiete e del riposo;
- la vendita di bevande alcoliche, anche da asporto, ed il loro consumo talvolta eccessivo su aree pubbliche, oltre ai sopra evidenziati fenomeni lesivi del decoro delle vie e delle piazze, sono spesso fonte di assembramento di giovani;

Dato atto che:

- il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 sarà trasmesso al Prefetto del Verbano Cusio Ossola ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- il presente provvedimento sarà trasmesso al Questore del Verbano Cusio Ossola e al Comandante della Stazione Arma Carabinieri di Santa Maria Maggiore;
- ai sensi dell'art. 13 co.1 legge n° 241 del 7 agosto 1990, il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi

ed amministrativi non sottoposti all'applicazione degli art. 7 e seguenti e pertanto è immediatamente esecutivo.

Tutto quanto premesso rende necessaria una limitazione degli orari di somministrazione di sostanze alcoliche negli esercizi e il divieto di emissioni sonore all'esterno dei locali.

Visti:

- il D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ii. Con particolare riferimento agli artt. 7 bis e 54;
- il D.L. n° 14 del 20.02.2017 convertito con modificazioni dalla Legge n° 48 del 18.04.2017;
- il R.D. 18.06.1931 n° 773 T.U.L.P.S. e il suo regolamento R.D. 06.05.1940 n° 635;
- la legge 24.11.1991 n° 689;
- lo Statuto del Comune di Santa Maria Maggiore
- il regolamento di Polizia Urbana;

- ORDINA -

Per le motivazioni indicate in premessa, a decorrere dal 08 luglio 2021 fino al 30 settembre 2021 all'interno del Centro Abitato di Santa Maria Maggiore il **DIVIETO**:

- 1. di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutti gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande dalle ore 01.00 alle ore 06.00;**
- 2. di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in tutti gli esercizi di somministrazione dalle ore 01.00 alle ore 06.00;**
- 3. di vendere per asporto bevande alcoliche e non in contenitori di vetro dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;**

-ORDINA ALTRESI'-

- Il **DIVIETO** di diffusione di musica mediante impianti sonori all'esterno degli esercizi pubblici
- La sospensione delle emissioni all'interno degli stessi alle ore 24.00;
- di non creare assembramenti e disturbo della quiete pubblica

la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.54 commi 4 e 9 del D. lgs. n°267 del 18/08/2000 viene trasmesso alla Prefettura del Verbano Cusio Ossola e ai comandi delle Forze di Polizia competenti per territorio.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- gerarchico al Prefetto del Verbano Cusio Ossola entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Santa Maria Maggiore;
- al TAR del Piemonte entro i termini di legge.

Santa Maria Maggiore 05 Luglio 2021



IL SINDACO
(COTTINI Prof. Claudio)